

RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Basiliano Sedegliano

I SOTTOSCRITTI:

Padre _____ nato a _____ il _____

Titolo di Studio _____

e

Madre _____ nata a _____ il _____

Titolo di Studio _____

dell'alunno/a _____ nato/a a _____ il _____ che
frequenterà/frequentante nell'A.S. ____/____ la classe _____ sezione _____

Ordine Scuola _____ Plesso _____

DICHIARA/NO

- di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione del/della _____ loro figlio/a _____ per i seguenti motivi:

- di essere in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al/alla proprio/a figlio/a;
- di essere in possesso di mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del/della proprio/a figlio/a.
- che l'istruzione parentale sarà svolta presso

_____, con
indirizzo _____;

- che sosterrà l'esame di idoneità presso la Scuola _____, e che si impegna a comunicare per tempo a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;

- di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale e agli esami di idoneità.
- Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei genitori/legale rappresentante dell'alunno.

Sedegliano, _____

Documento di riconoscimento padre: FIRMA

Documento di riconoscimento madre: FIRMA

Allegato con riferimenti normativi:

A. L'Istruzione parentale

L'istruzione parentale è ciò che corrisponde al concetto di Homeschooling e si riferisce all'istituto giuridico in base al quale l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire non solo nel contesto scolastico ma anche al di fuori di esso, la cui responsabilità, in tal caso, viene assunta direttamente dalla famiglia. Si tratta di uno strumento previsto dalla nostra normativa.

La Costituzione italiana

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 - (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(...).

Art. 34 - (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Decreto Legislativo 297/94

Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. *All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico*
2. *I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.*

C.M. n. 22 21/12/2015, (4.3, 4.4, 5.1):

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola (...) statale vicinior, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si rammenta che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Decreto legislativo n. 62/2017, art. 23:

"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."

Linee Guida sull'istruzione parentale. Nota MIM 6640 del 17/12/2025 (estratto)

Indicazioni per i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)

Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell'istruzione parentale come modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all'istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:

- **entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di *scuola vigilante*) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:
 - a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
 - b) il **progetto didattico-educativo di massima** che si intende far seguire al minore in corso d'anno, **predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo**, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
- **solo in casi eccezionali**, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già

iscritto ad una scuola statale o paritaria, **la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;**

- la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, **deve essere rinnovata nei termini previsti**, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, **per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell'istruzione parentale**, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l'esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
- nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, **entro il 20 marzo** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli **domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

B. Esami di Idoneità

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- **ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;**
- **coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:**
 - 1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;**
 - 2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004). (...)**

D.M. 218/2025 (estratto)

Articolo 2

(Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione)

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su

parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.
8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Articolo 3

(Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento)

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti.
5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.